



## **Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto**

**Deliberazione n. 102/2018**

**RETTIFICA DELL'ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2017 DI CUI ALLA DELIBERA 41/2017, APPROVATA IN VIA DEFINITIVA CON LA DELIBERA 55/2017, PER L'IMPIANTO AUTORIZZATO AD EMETTERE GAS AD EFFETTO SERRA CON NUMERO DI AUTORIZZAZIONE 0106.**

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, nonché la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra", ed in particolare l'articolo 3 comma 1, lettera cc), secondo cui è definito 'nuovo entrante': " 1) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011; 2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37; 3) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I o un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione";

VISTO, altresì, l'art. 22 recante "Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti nuovi entranti", in base al quale " 1. Il gestore di un impianto nuovo entrante trasmette al Comitato domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell'impianto, o, nel caso di impianto nuovo entrante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera bb), punto 3), dalla data di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto interessato. 2. Conformemente a quanto disposto dalle misure comunitarie per l'assegnazione, il Comitato definisce i contenuti e le modalità per l'invio della domanda di cui al comma 1, incluse le modalità per la determinazione della data di avvio del funzionamento normale dell'impianto o del sottoimpianto e le informazioni di dettaglio per la determinazione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013. Il citato Comitato definisce, altresì, le disposizioni per la verifica della data di avvio e delle informazioni sopra menzionate in conformità con le disposizioni sulle verifiche. 3. A seguito del ricevimento della domanda di cui al comma 1, il Comitato valuta l'eleggibilità a ricevere un'assegnazione gratuita di quote per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, calcola, conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione, il quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacità, lo stesso Comitato considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato

*oggetto di una riduzione sostanziale della capacità. 4. Il quantitativo di cui al comma 3, ivi comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo, è inviato alla Commissione europea. Fermo restando la disponibilità di quote da assegnare a titolo gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi entranti, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione europea ha respinto l'assegnazione. 5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto l'anno di cui al comma 1 sia già trascorso, il gestore dell'impianto nuovo entrante trasmette al Comitato la domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito prevista al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";*

**VISTO** il decreto n. 16 del 3 febbraio 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

**VISTA** la decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in particolare l'articolo 19 recante "Assegnazione ai nuovi entranti";

**VISTA** la decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n. 2013/447/UE sul coefficiente di utilizzo della capacità standard ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della Decisione 2011/278/UE;

**VISTA** la decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n. 2013/448/UE relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTO** il decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito "Comitato");

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

**VISTA** la delibera 24/2015 recante "Aggiornamento della modifica della tabella nazionale di assegnazione di cui alla delibera 02/2015, dell'allegato b della delibera 03/2015 e dell'allegato 1 della delibera 08-2015 e smi";

**VISTA** la delibera 37/2017 recante "Assegnazione delle quote a titolo gratuito agli impianti interessati da cessazione parziale delle attività per l'anno 2016 di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, per cui l'istruttoria è conclusa";

**VISTA** la delibera 41/2017 recante "Errata corrige della delibera 37/2017";

**VISTA** la delibera 55/2017 recante "Assegnazione definitiva e rilascio delle quote di emissione per gli anni dal 2014 al 2017 – Impianti stazionari";

**VISTA** la delibera 15/2018 recante “Assegnazione preliminare delle Quote a Titolo Gratuito agli Impianti interessati da cessazione parziale e recupero da cessazione parziale delle attività per l’anno 2017 di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, numero 30, per cui l’istruttoria è conclusa”;

**VISTA** la delibera 48/2018 recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a titolo gratuito agli impianti di cui alle delibere 15/2018, 27/2018, 39/2018 e 42/2018 per i quali l’istruttoria è stata positivamente conclusa”;

**VISTE** le risultanze dell’istruttoria svolta dalla Segreteria tecnica in merito alla richiesta di rettifica dell’assegnazione per l’anno 2017 presentata dal gestore dell’impianto aut. n. 106 a seguito di errore materiale dello stesso;

**VISTE** la comunicazioni tra la Segreteria tecnica del Comitato e la Commissione in merito alla richiesta di rettifica dell’assegnazione di cui al visto precedente;

il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 7 settembre 2018,

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

**(Rettifica dell’assegnazione di quote a titolo gratuito per l’anno 2017)**

1. Il quantitativo di quote preliminari relativo all’anno 2017 per l’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra n.0106 di cui all’allegato 1 della delibera 41/2017, approvato in via definitiva con la delibera 55/2017, è sostituito con il quantitativo 69.764.

### **Articolo 2**

**(Notifica alla Commissione europea e comunicazione ai gestori interessati ed all’Amministratore del registro)**

1. La presente delibera è notificata alla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 52 comma 2, del Regolamento (UE) n. 389/2013 utilizzando a tal fine il modulo elettronico previsto dall’articolo 24, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE;
2. Della presente deliberazione è data comunicazione al gestore interessato attraverso pubblicazione sui siti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e all’amministratore del registro.

**IL PRESIDENTE**

Dott. Alessandro Carettoni

